

## **OLTRE LA SEPARAZIONE UN PERCORSO POSSIBILE PER GENITORI E FIGLI: IL PARERE DELL'AVVOCATO**

Relazione di Rosetta Mazzone presentata al convegno "Oltre la separazione un percorso possibile per genitori e figli: il parere del mediatore, del giudice", 23 Maggio 1998, San Lazzaro di Savena

Nello specifico delle osservazioni proprie di un legale, innanzitutto intendo richiamare la relazione della giudice dott.ssa Magagnoli, poiché ne condivido gran parte dell'esposizione. Mi pare si debba condividere l'"utilità" dell'ascolto della persona, come strumento di lavoro per una prima decisione a carattere precario, onde poter concedere alla parte tempo per riflettere e confrontarsi con "l'altro" e con le condizioni sottoposte all'esame, nonché verificare l'adeguatezza del provvedimento, sperimentando così un intervento proprio di "mediazione". E' vero che, al momento, non é permesso al giudice neppure minorile, una vera e propria "prescrizione" in tal senso ai genitori conflittuali, ma intravedo nell'intervento attuato con tali modalità, un efficace sistema per "mediare" tra le parti, rafforzato dall'autorità del giudicante.

Un'attenzione al significato etimologico delle parole, dato che intendiamo confrontarci sulla mediazione, può iniziare dal verbo "mediare", nella pienezza linguistica dello "stare in mezzo". Anche se, per essere autocritici, va ricordato che é più difficoltoso abituarsi "all'ascolto" delle ragioni di tutti per un avvocato che rappresenti una fra più parti, tanto che può riconoscersi per questo professionista come il vaglio obiettivo dei dati sia arduo.

In ogni modo, il progetto di mediazione implica un intervento che si pone "nel mezzo" fra opposte domande ed é tanto più ineludibile se si considera che il minore non ha un suo rappresentante tecnico che esponga i suoi incalzanti bisogni e le aspettative, a rischio di disagio esistenziale di crescita, ove permanga elevata conflittualità tra i genitori; tanto più a rischio se i legali dei genitori si lascino coinvolgere, esercitando l'attività professionale, che é di parte, in modo esasperato, perdendo la capacità di critica e rischiando di divenire uno strumento di amplificazione di scelte errate, se dettate da rancore, volontà di punizione e rivendicazione del proprio cliente.

A volte nei nostri studi si presentano clienti accompagnati dai figli, infanti o adolescenti, con la pretesa che questi vengano ascoltati o, comunque, che anch'essi assistano ai colloqui, prassi che va respinta in qualsiasi forma, anche se il figlio é di pochi anni, poiché anche un bambino avverte che il genitore sta parlando di una persona a lui cara (sul piano intellettuale se è più grande e sul piano altamente emotivo se è più piccolo), poiché "vede e sente" il padre e la madre alterarsi nel racconto e, anche senza comprendere integralmente, viene colpito da sofferenza nel profondo. I figli più piccoli, in particolare, avvertono con paura, a volte persino con senso di colpa - che sta succedendo qualcosa tra i genitori, che è stata dichiarata una guerra tra loro e che il genitore presente sta cercando un alleato per combattere l'altro. Quindi ben venga il giudice che opera da "mediatore" - coinvolgendo prima i legali e poi le parti - il giudice che, con l'autorità di cui dispone, possa anche solo "suggerire" alla coppia di contattare un Centro di mediazione familiare, per bloccare le ostilità già in corso, alla ricerca del vero "interesse del minore", che é ancora quell'oggetto misterioso del quale tutti parlano, ma di cui nessuno si fa carico veramente.

E' la cultura del minore che deve cambiare. Quando un giorno tutti assieme, operatori di formazioni e professionalità diverse, riusciremo ad incontrarci periodicamente per confrontare i nostri diversi saperi ed esperienze, ma ancora più per concordare interventi diversificati ma confluenti, l'interesse del minore potrà essere realizzabile. Allorché avremo iniziato ad operare assieme, in modo da trasferire nella società questo concetto come principio e come esperimento, si avrà una tappa di avanzamento culturale molto importante. Attualmente si é lontani da questo risultato e lo dimostra il fatto, che ci lascia assolutamente impotenti, che nei momenti più aspri di conflittualità tra genitori non esista una figura che rappresenti soltanto il minore, specie se "a rischio".

Questa è una funzione che non può venire esercitata né dal giudice né dai servizi sociali ma piuttosto da "un difensore civico" del minore; occorre probabilmente la figura del curatore del minore, per la cui istituzione sono allo studio progetti di legge ma, intanto, si può dare interpretazione estensiva all'art. 320 per la nomina di un "curatore" anche per i casi di conflitti personali, oltre che patrimoniali, così come avveniva prima della

riforma. Del resto, il curatore viene nominato, obbligatoriamente, prima dell'azione giudiziaria di disconoscimento di paternità (per contraddittorio obbligatorio nella relativa causa civile), figura che è altrettanto necessaria in tutti i casi in cui due parti, aventi conflittualità in atto, sovrappongono unilateralmente il proprio giudizio a quello dell'altro, circa l'interesse del figlio minore, e così fanno scelte, a volte arbitrarie, relative ai rapporti e al mantenimento, presumendo di sapere "senza dubbio alcuno" quale possa essere il miglior suo benessere morale, affettivo e materiale. In quest'ottica bisognerà porre attenzione, anche se in posizioni di dissenso, alla ricerca di soluzioni, che siano equilibrate e intelligenti, dopo la valutazione dei bisogni del singolo minore, bisogni diversificati nelle differenti fasi della sua crescita. Se si parla di mediare - stare in mezzo - ecco che la figura del mediatore, questa nuova auspicabile figura, potrà far incontrare e confrontare persone in conflitto, gestendo il loro relazionarsi, dalla litigiosità esasperata sino all'ascolto e al rispetto reciproci, in un percorso di transizione dal conflitto al consenso, che potrà conseguirsi tramite fasi alterne, in cui sarà proprio quello finale dell'ascolto a imporsi come prioritario.

Certamente questo è uno strumento di lavoro che l'università non ha fornito, tanto meno a noi giuristi che abbiamo scelto la libera professione di avvocati, poiché si presume che, quali difensori di parte, si sia costretti ad assumere un ruolo di "professionisti della litigiosità" nel senso deterioro della parola. Due anni fa l'Associazione Nazionale degli Avvocati ha organizzato nell'aula magna dell'Università di Bologna un congresso nazionale, con esperti di diverse discipline, venuti a trattare "della litigiosità" in un assunto positivo. In effetti, se si sa elaborare questo concetto nel senso dell'ascoltare e capire la posizione dell'altro, procedendo per un percorso idoneo ad annullare gradualmente gli elementi negativi del concetto di litigiosità, onde trasferirli o trasformarli concretamente in reciproco ascolto e rispetto delle idee e delle domande dell'altro, le distanze, con gradualità sperimenti concreti e "a termine", potranno accorciarsi e si potrà pervenire a un "consenso" o quanto meno a un "dialogo nel dissenso", preso atto del dato costituzionale o caratteriale dal quale esso prende forma.

Sembrano argomenti "astratti" e utopici, ma occorre trasferirli in esperimenti concreti; se arriveremo a questo risultato (lo ripeto, anche sperimentalmente), saremo riusciti a fare divenire la mediazione il più efficace strumento di attenuazione dei conflitti. In tal senso le parole diverranno principi e concetti su cui riflettere e le norme, finalmente conosciute, verranno applicate in modo recettivo, moderno, nell'interesse dei cittadini, adulti e minorenni.

Soprattutto nell'applicazione delle leggi minorili - così come è già stato detto - le parti, dopo la decisione del tribunale, non dovrebbero mai avere la "convinzione" di essere vittoriose o perdenti. In tal senso condivido il più moderno concetto, tramite il quale, invece di confliggere operando quali parti e controparti (innanzi tutto dovremmo essere capaci noi di recepire questo concetto e poi di trasferirlo nei nostri clienti), gli interessati dovrebbero agire da "partecipi", imparando ad ascoltare e confrontarsi, pur rimanendo parti, alla ricerca della soluzione che sia equidistante dai loro bisogni e soprattutto da quelli dei minori.

A volte mi trovo ad assistere ad interrogatori in cui suggerimenti, consigli e soluzioni prospettate dai legali e non accettate dai clienti, vengono invece valutate e recepite se prospettate dal giudice, nel corso delle udienze. Infatti, il cittadino sente che il giudice è al di sopra delle parti, che in quel momento si rivolge all'uno come all'altro e inizia a riflettere ed elaborare delle soluzioni che fino a quel momento gli erano apparse inaccettabili.

Prima di arrivare a questo, sarebbe necessario che noi difensori facessimo lo sforzo di acquisire periodicamente strumenti di ricerca e lavoro più moderni, consapevoli che studi e tirocini - per coloro che hanno sentito il dovere di farli - non sono sufficienti se non si sa elaborarli periodicamente, con tempi di permanente aggiornamento, filtrati, almeno nelle prime fasi, da supervisori di discipline pluralistiche.

In Italia siamo ancora alla ricerca e, comunque, in ritardo rispetto ad altri paesi in Europa, primariamente alla Francia. Tuttavia anche nel nostro paese, per quanto riguarda la legislazione minorile, si sono fatti dei progressi. Nel 1934 si era legiferato, anticipatamente rispetto ad altri Stati, in ordine a benefici speciali per il minore imputato (emblematico, fra gli altri l'istituto del "perdono giudiziario", beneficio che il giudice "può" applicare, pur quando ha accertato la responsabilità penale del minore, rinunciando alla potestà punitiva per favorirlo, allorché presume che non vi siano probabilità di recidiva). Nel nuovo codice di procedura penale minorile, parecchie sono le norme, e quindi gli strumenti, prodotto e stimolo per una cultura diversa. Lo stesso art. 1 del codice prescrive al giudice di spiegare le ragioni del provvedimento che sta emanando, e

cioè di tenere un comportamento professionale anche di tolleranza, e di chiarimento esplicativo (quale magistrato che rappresenta il potere giudiziario dello Stato, delegato a giudicare ma anche "impegnato a informare", cioè a usare la norma per "educare" il minore), illustrando le ragioni del suo provvedimento. Un'altra disposizione prevede che al momento della definizione - anche preliminare - di un processo penale, deve essere presente oltre al minore, per meglio valutare i bisogni, aspettative ed esigenze, anche la parte lesa, in modo che possa conoscere le "ragioni" di un'eventuale assoluzione, di un perdono o di una messa alla prova, sentendosi coinvolta da un momento così importante come la decisione giudiziaria, e non la "esclusa vittima del reato". La sua partecipazione al procedimento e l'ascolto delle "ragioni" cui il Tribunale per Minori è tenuto, renderà più facile "capire" il giudizio penale, evitando "reazioni" emotive o di ritorsione nella persona offesa e nel contesto in cui il minore ritornerà a vivere.

In fondo si può dire che la legislazione minorile, dai primi decenni di questo secolo, "ha fatto cultura", tant'è che, anche nel nuovo processo penale per gli adulti, è permessa al cittadino la scelta del rito (ad esempio abbreviato) e persino la trattativa per conseguire un "patteggiamento" con l'accusa, onde concordare la misura della pena (vagliata poi dal giudicante). Si tratta di una rivoluzione culturale, di trasformazione dal diritto "forte" a quello "mite" (non debole) che è avvenuta a livello legislativo, forse non ancora recepita e compresa a livello sociale, proprio perché non trasmessa alla cittadinanza come valore culturale.

I progressi fatti in campo penale, anche se in ritardo rispetto all'Europa, vanno ora trasferiti nelle sedi di applicazione della legislazione familiare. Condivido, infatti, quanto esposto dalle relatrici che mi hanno preceduto circa bisogni del bambino. E' vero, dobbiamo studiare cosa sia l'interesse del minore che, come ho già detto, è ancora un oggetto misterioso e, soprattutto, comparare l'autenticità degli strumenti di cui disponiamo per farlo realizzare concretamente, collaborando ognuno nell'esercizio corretto della propria funzione.

La vice-sindaco Anna Boselli, prima di trasferirsi ad altra riunione presso un istituto scolastico, ci ha chiesto suggerimenti di azioni positive; le scuole - prima di ogni altro contesto - non possono estraniarsi da tutto quanto esposto, poiché è proprio nell'ambito scolastico che si possono trovare dei canali di collegamento con i centri che si occupano di minori. La scuola è la prima agenzia in cui il minore (avviene già nella scuola materna) inizia ad avere "relazioni" con adulti che non siano i suoi genitori e gli insegnanti possiedono - "dovrebbero" possedere - gli strumenti professionali adeguati (che il genitore non è obbligato ad avere) per avvertire preventivamente i bisogni vitali dei minori, ed hanno l'autorità per richiedere interventi tempestivi allo stesso genitore.

Infine, vorrei sottolineare in questa sede l'importanza della mediazione per i separandi ed i separati, "che non vanno lasciati soli". La coppia è in crisi da decenni, ma i professionisti di ogni sapere e gli stessi legislatori non hanno ancora messo a fuoco gli autentici bisogni e le risorse, che vanno predisposti in tempi rapidi. spesso nel mio studio arrivano persone per avviare una procedura di separazione coniugale a distanza di pochi mesi dal matrimonio, il che costituisce un campanello d'allarme; non lo affermo moralisticamente per segnalare un costume del tempo, bensì per coinvolgere operatori diversi alla ricerca di rimedi attraverso interventi interdisciplinari e, soprattutto, preventivi.

Il suggerimento che mi sento di dare al Sindaco e al Vice Sindaco presenti, rimanda alla funzione degli operatori dei servizi, psicologi e assistenti sociali; anch'essi dovrebbero frequentare obbligatoriamente dei corsi di mediazione, così come gli avvocati - quelli che scelgono di fare "gli operatori del diritto" in materia familiare - o quanto meno messi nella condizione facoltativa di farlo, con appositi corsi di mediazione familiare. Infatti non si possono affrontare dei casi di separazione, in cui si rischia di esasperare o aggravare la conflittualità delle parti, ove l'operatore non sappia cosa vuol dire trovare "soluzioni", dopo aver ascoltato e riascoltato, da solo o insieme ad altri, le parti.

Una recente risoluzione espressa dall'Ordine Nazionale degli Avvocati del Belgio, individua come strumento di lavoro una "commissione di mediazione familiare", allo scopo di far frequentare dei corsi ai difensori che vogliono lavorare in materia di diritto familiare, con rilascio di un diploma e con l'obbligo di frequentare un tirocinio, seguiti da supervisor esperti, almeno per il primo anno di lavoro, onde poter affrontare la messa in discussione delle abitudini o vicende personali, per sapere dominare le proprie emozioni, le proprie istintive simpatie, antipatie ed emotività nel coinvolgimento col proprio cliente.